



## COMUNE DI CASELLE IN PITTARI

Ordinanza Sindacale n. 09 del 4 marzo 2021

Prot. 1520

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 SUL TERRITORIO COMUNALE. Chiusura al pubblico e divieto di accesso a tutti i parchi giochi e divieto di assembramento in tutti gli spazi e aree pubbliche.**

### IL SINDACO

**PREMESSO** che a seguito della dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza internazionale del focolaio da nuovo virus COVID-19 del 30 gennaio 2020 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza nazionale per la durata di mesi sei, successivamente prorogato, in conseguenza al rischio sanitario connesso all'infezione, è stato attivato il Comitato operativo presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, individuato il Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile quale Commissario Straordinario cui è stato affidato il coordinamento degli interventi urgenti e necessari a fronteggiare l'emergenza sul territorio nazionale;

**PRESO ATTO** dell'evolversi della situazione relativa all'emergenza Covid -19 e considerata la notevole capacità di diffusione che il virus ha dimostrato;

**CONSIDERATO** che la grave situazione epidemiologica che interessa l'intero territorio nazionale ha richiesto l'adozione di specifici provvedimenti finalizzati a disciplinare in modo unitario ed uniforme le misure necessarie per il contrasto ed il contenimento del virus Covid-19;

### VISTO:

- l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020 e s.m.i. generale - n. 21 del 27 gennaio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020 e s.m.i. generale - n. 26 del 1° febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020 e s.m.i. generale - n. 44 del 22 febbraio 2020.
- il decreto-legge 23 febbraio 2020 e s.m.i., n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3, comma 1;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 e s.m.i., recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato sulla G.U. del 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- il Decreto Legge 23 Marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19" che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del Covid-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;
- l'art. 117 del D. Lgs. del 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali;
- il DPCM del 3 novembre 2020 relativo alle Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, pubblicato sulla G.U. di pari data, n. 10, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";
- il DPCM 14 gennaio 2021, le cui disposizioni si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del DPCM 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021;



- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 19/02/2021, n. 19;  
- pubblicata nella G.U. n. 43 del 20/02/2021; - il D.L. del 23/02/2021 n. 15 pubblicato nella G.U. n. 45 del 23/02/2021;

**RICHIAMATE** le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale vigenti sul territorio regionale relative all'oggetto;

**RICHIAMATE** le Ordinanze Sindacali vigenti sul territorio comunale relative all'oggetto;

**VISTO** l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**CONSIDERATO** che occorre adottare urgenti misure volte a scongiurare assembramenti e occasioni di contatto tra i cittadini di ogni fascia di età per il gravissimo rischio di ulteriore peggioramento della situazione sanitaria;

### **ORDINA**

Per le ragioni di cui in premessa, al fine di mitigare il rischio di diffusione del virus COVID-19 nell'ambito del territorio comunale:

• **Dal 4 al 30 marzo 2021, in via precauzionale e temporanea, la chiusura al pubblico e il divieto di accesso a tutti i parchi giochi e il divieto di assembramento in tutti gli spazi e aree pubbliche.**

- che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

Alla Prefettura di Salerno - Ufficio Territoriale del Governo;

Alla Regione Campania - Sede

All'Ufficio di Segreteria per l'affissione all'Albo Pretorio del provvedimento;

Alla Polizia Municipale - Sede;

Al Comando stazione Carabinieri di Sanza;

Al Comando di Polizia Stradale di Sapri

Il presente provvedimento non necessita di un preventivo Avvio di Procedimento poiché viene emanato a tutela della pubblica e privata incolumità e per tali motivi riveste carattere di urgenza ed indifferibilità.


### **AVVERTE**

Ai sensi dell'art.3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso alternativamente al T.A.R. Campania - Sezione di Salerno o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio On Line del Comune.

E' fatto obbligo agli agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria, e a chi altro spetti, di far osservare la presente ordinanza.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, trasmessa agli organi in indirizzo, e ne verrà data diffusione e pubblicità alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.



IL SINDACO  
Dott. Giampiero Nuzzo